



BANDO N. 365.194 CTER IBPM

BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO **PROFILO DI COLLABORATORE ENTI DI RICERCA - VI LIVELLO PROFESSIONALE** – PRESSO L'ISTITUTO DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI (IBPM) – DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ROMA

LA PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento della Presidente del CNR n. 119, prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991 n.171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 30, 35 co. 5 bis 35 bis e 57;

VISTO il D.Lgs. 30. giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"* e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l'art. 32, co. 1 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la legge n. 35 del 4 aprile 2012 recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* ed in particolare l'art. 8 co. 1;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante *“Ulteriori misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza”* convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, mediante il quale è stato aggiunto il comma1-quater all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 in merito alla pubblicazione dei bandi di mobilità sulla Piattaforma Unica del Reclutamento;

VISTI il CCNL del Comparto *“Istruzione e Ricerca”* 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica e il CCNL del Comparto *“Istruzione e Ricerca”* 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

ATTIVATA la procedura di mobilità di cui all'art. 34bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con nota prot. n. 25077 del 29/01/2025; ;

VISTO l'articolo 3, comma 7, lettera a), del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021;

RAVVISATA la necessità di procedere all'indizione di una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per l'immissione in ruolo di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Enti di Ricerca, VI livello professionale,

D e c r e t a

Art. 1 - Posto da coprire

1. È indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 e ss. mm. ii., di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con profilo di Collaboratore di Enti di Ricerca - VI livello professionale da destinare all'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
2. L'assunzione è condizionata all'esito della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs



30 marzo 2001, n. 165, indicata nelle premesse.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere dipendente a tempo indeterminato di altra Pubblica Amministrazione, inquadrato nel profilo di Collaboratore Enti di Ricerca, VI livello professionale o equivalente nell'Amministrazione di appartenenza;
 - b. non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
 - c. non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni di servizio;
 - d. godimento dei diritti civili e politici;
 - e. avere già superato il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza;
 - f. essere in possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - g. aver maturato un'esperienza professionale nello svolgimento della seguente attività:
 - conoscenza ed esperienza nella gestione amministrativa e contabile anche con uso di procedure informatiche;
 - conoscenza di procedure amministrativo-contabili relative all'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 maturata, preferibilmente, in precedenti esperienze professionali;
 - dimestichezza nella predisposizione e nella redazione di atti e provvedimenti amministrativo-contabili;
 - esperienza in gestione della programmazione finanziaria e rendicontazione economica di attività progettuali;
 - conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché alla data del successivo trasferimento nei ruoli del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto del trasferimento, la decadenza del diritto al trasferimento stesso.
3. L'assunzione resta subordinata alla presentazione della dichiarazione di nulla osta incondizionato e definitivo al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza esclusivamente nelle ipotesi indicate all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 3, comma 7, lettera b), del D.L. 80/2021.
4. Il Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 12 può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione prescritti, fino alla conclusione del procedimento.
5. Il requisito di cui al comma 1 lett. g) è accertato dalla commissione esaminatrice.

Art. 3 - Domanda di partecipazione



1. Nella domanda i candidati dichiarano sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
 - ✓ il possesso del Diploma secondaria di secondo grado;
 - ✓ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate ancorché non passate in giudicato nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna, di patteggiamento o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale, l'autorità che ha emesso il provvedimento ed il titolo del reato; la dichiarazione va resa in ogni caso anche se negativa;
 - ✓ l'Amministrazione di appartenenza e l'esatta indicazione del profilo e livello di inquadramento;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - ✓ di non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui all'art. 9 comma 2 del bando;
 - ✓ eventuali necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in sede di colloquio;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato ed il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale Nazionale del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>), compilando il relativo modulo online appositamente predisposto, previa lettura del presente bando di concorso.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. La domanda di ammissione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta utilizzando il predetto Portale che prevede l'autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul portale di cui al comma 1 e su sul sito istituzionale <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione).
4. Non appena inoltrata la candidatura, il sistema invierà automaticamente una mail di conferma dell'avvenuta candidatura all'indirizzo di registrazione, contenente in allegato il riepilogo della domanda sottoscritta in formato Pdf, valevole come ricevuta.
5. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito digitale da parte del candidato da mancata oppure tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi telematici non imputabili al CNR. Il CNR non assume la responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web o a eventuali problemi telematici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione nei termini previsti.
6. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. Non verranno prese in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal presente bando.
7. L'iscrizione al Portale del Reclutamento comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al (regolamento (UE) 2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio ((, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al)) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le dichiarazioni contenute nella domanda online costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i e sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000. L'OGS si riserva di effettuare i controlli sulla validità delle domande e sul possesso dei requisiti in ogni momento della procedura concorsuale.

Art. 5 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto della Presidente del CNR, è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: all'indirizzo <https://www.urp.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente del CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio.



6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di quattro mesi dalla data della prima riunione. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, con proprio decreto, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di due mesi. L'inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione.

Art. 6 - Titoli valutabili - punteggi

1. La Commissione provvede, nel corso della prima riunione, a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lett. b) e c) del successivo comma 2, nonché del colloquio.
2. La Commissione esaminatrice dispone di 30 punti complessivi così ripartiti:

a) servizio prestato presso la P.A.	punti 10 max
b) curriculum	punti 15 max
c) titoli di studio, corsi professionali	punti 5 max
3. Il servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione di provenienza sarà valutato punti 2 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sino al punteggio massimo suindicato.
4. Il curriculum sarà valutato tenendo conto della rilevanza ed attinenza delle attività svolte e degli incarichi ricoperti in relazione al profilo professionale a concorso, mediante la formulazione di un giudizio complessivo motivato e l'attribuzione del relativo punteggio, sino al massimo suindicato, sulla base dei criteri definiti dalla commissione.
5. Saranno valutati i titoli di studio superiori a quello richiesto per il profilo a concorso ed i corsi professionali attinenti alle attività indicate nell'art. 2 comma 1 lettera g) del presente bando di mobilità, con l'attribuzione degli specifici punteggi per il singolo titolo, sino al massimo suindicato, sulla base dei criteri definiti dalla commissione.

Art. 7 - Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Il curriculum di cui all'art. 4 comma 9 del bando, dovrà pertanto essere integrato con le dichiarazioni di cui sopra, il candidato deve fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, numero di protocollo (da motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. Nel curriculum sarà indicato il titolo di studio richiesto per la partecipazione, ulteriori titoli culturali e di formazione o corsi aggiornamento frequentati, gli anni di servizi prestati presso l'Amministrazione pubblica, l'esperienza lavorativa maturata, gli incarichi ricoperti e quant'altro ritenuto utile dal candidato. Il curriculum dovrà evidenziare il possesso di una professionalità corrispondente a quella richiesta all'art. 2, comma 1 lett. g) del presente bando.
4. Le informazioni contenute nel curriculum hanno valore la dichiarazione sostitutive di certificazione



e dell'atto di notorietà.

5. Si richiama quanto previsto in merito alle dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti dall'art. 76 del DPR 445/2000. Il CNR effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 Colloquio

1. Il colloquio è finalizzato a valutare la congruità della professionalità posseduta dal candidato e l'attinenza delle attività svolte e degli incarichi ricoperti in relazione al profilo professionale del bando e alle attività di cui all'art. 2 lett. g) del bando.
2. Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di 60 punti.
3. Il colloquio è finalizzato anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'informatica;
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli cui alle lett. a) b) e c) del precedente art.6, comma 2.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio è data comunicazione:

- a. del punteggio riportato nella valutazione dei titoli
- b. della data, ora e sede di svolgimento del colloquio.

L'avviso di convocazione al colloquio è reso noto ai candidati ammessi, con le modalità indicate all'art. 3, comma 2, almeno quindici giorni prima della data fissata dalla Commissione.

Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 42/60.

5. L'Amministrazione si riserva di svolgere il colloquio in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.
6. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati, che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla partecipazione alla selezione.
7. Al termine della seduta relativa al colloquio la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
8. La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ottenuta sommando i punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Art. 9 - Regolarità degli atti - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Responsabile del procedimento accerta la regolarità del procedimento e nel caso in cui riscontri



vizi di forma, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.

2. La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 comma 4 del DPR 487/94, dichiarate dal candidato e attestate mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura effettuato ai sensi del precedente comma 1, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul sito Internet all'indirizzo <https://www.urp.cnr.it>.
5. I candidati ricevono una comunicazione dell'esito del procedimento, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
6. Il CNR si riserva la facoltà di non dar corso alla copertura del posto vacante con la procedura di mobilità nel caso in cui dall'esame delle domande e dei curricula, come pure dai colloqui individuali, non fosse rinvenibile la professionalità necessaria per l'assolvimento delle funzioni proprie della posizione disponibile.
7. Il Dirigente emanerà un provvedimento con il quale dichiarerà la mancata individuazione di candidati idonei.

Art. 10 - Immissione in ruolo del vincitore

1. Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere con l'Ente apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa contrattuale, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando.
2. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dalla competente struttura del CNR Unità Contratti di Lavoro, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione.
3. Il vincitore sarà inquadrato nei ruoli del CNR, mediante assunzione a tempo indeterminato, con il profilo di Collaboratore Enti di Ricerca, VI livello professionale, presso l'Istituto di Biologia e Patologia Molecolari (IBPM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
4. Ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 165/2001, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto del comparto vigente delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione.
5. Il vincitore che, nel termine stabilito, non avrà preso servizio, senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall'impiego.
6. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.



Art. 11 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione della procedura di mobilità di cui al presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le altre finalità compatibili con la procedura stessa, come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 4 comma 1, lett. f) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D. Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 12 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel.: 06 4993.2172 – fax 06 4993.3852) – email: ufficio.reclutamento@cnr.it – PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

Art. 13 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti della selezione, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR www.cnr.it “utilità”).
2. Le richieste di accesso agli atti della selezione saranno pubblicate nell'area “concorsi” del sito Internet del CNR: <https://www.urp.cnr.it>.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 14 - Pubblicità

1. Il presente bando di mobilità è pubblicato integralmente sul Portale Nazionale del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>) e sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione).

Art. 15 - Disposizioni finali



Consiglio Nazionale delle Ricerche

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, nonché le leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE